

Circolare CDP S.p.A. 13 maggio 2005, n.1258

Oggetto: Pubblicazione delle condizioni generali di contratto di prestito ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 448/2001 a tasso fisso e delle condizioni generali di contratto di prestito ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 448/2001 indicizzato all'inflazione

La presente Circolare rende note le condizioni generali di contratto indicate in oggetto, relative ai nuovi prestiti destinati alla conversione, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PRESTITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2, DELLA LEGGE 448/2001 A TASSO FISSO

Articolo 1
Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei nuovi prestiti a tasso fisso, da parte della CDP, destinati alla "conversione" dei prestiti concessi successivamente al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 agli enti locali, come definiti all'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Il Contratto di Prestito regola i prestiti destinati alla Conversione, ai sensi dell'Articolo 41, dei Prestiti individuati nell'Elenco Prestiti (i "**Nuovi Prestiti**", ovvero, singolarmente, il **Nuovo Prestito**"). In particolare è previsto un Nuovo Prestito per la Conversione di ciascun Prestito. Ciascuno dei Nuovi Prestiti, di importo pari a quello necessario per la Conversione di ogni Prestito, è regolato da un proprio piano di ammortamento, è assistito da una propria delegazione di pagamento e conserva la propria autonomia rispetto agli altri, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'avverarsi di condizioni risolutive, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Nuovo Prestito, non avranno effetto sugli altri Nuovi Prestiti che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto del Prestito, salvo ove diversamente indicato.
3. La Conversione dei Prestiti avrà efficacia 30 giugno 2005.
4. Nelle presenti Condizioni Generali il riferimento a Nuovi Prestiti include anche i Nuovi Prestiti Rideterminati, laddove non diversamente specificato.
5. Nelle presenti Condizioni Generali, nel Contratto di Prestito e nell'Elenco Prestiti, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Articolo 41" indica l'articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448

"CDP" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

"Capitale Ammortizzato" indica, in relazione a ciascun Prestito, la somma delle quote capitale scadute sulla base del piano di ammortamento del Prestito, dalla Data di Concessione, alla data 30 giugno 2005 (incluso), inclusa la rata in scadenza a tale data;

"Capitale Concesso" indica, con riferimento a ciascun Prestito, l'importo nominale del Prestito stesso;

"Capitale Erogato" indica, con riferimento a ciascun Prestito, l'importo complessivo delle erogazioni effettuate a valere sul Prestito, dalla Data di Concessione al 4 maggio 2005 (escluso);

"Capitale Erogato Rideterminato" indica, con riferimento a ciascun Prestito, in relazione al quale si sia verificata una o più Nuove Erogazioni nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 30 giugno, l'importo complessivo delle erogazioni effettuate dalla Data di Concessione al 30 giugno 2005 (incluso);

"Circolare" ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

"Condizioni Generali" indica le presenti condizioni generali di contratto;

Condizioni Generali di Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della Legge 448/2001 a tasso fisso - codice 03/01.00

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esso è composto dalle presenti Condizioni Generali, dal Contratto di Prestito sottoscritto dalla CDP e dall'Ente, e dall'Elenco Prestiti (allegato 1);

“**Conversione**” indica, in relazione a ciascun Prestito, l'operazione di estinzione anticipata del Prestito e contestuale rifinanziamento dello stesso, mediante ricorso a nuovo prestito, ai sensi dell'Articolo 41;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Estinzione**” indica, la data di valuta del 30 giugno 2005, in cui avverrà il rimborso anticipato di ciascun Prestito;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta Contrattuale**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta da CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il 31 dicembre 2034;

“**Debito Residuo**” indica, in relazione a ciascun Prestito, il debito residuo calcolato come differenza tra Capitale Concesso e Capitale Ammortizzato; il Debito Residuo è pari alla Somma Prestata;

“**Debito Verso MEF**” indica, in relazione a ciascun Prestito, la differenza, se positiva, tra il Capitale Erogato ed il Capitale Ammortizzato;

“**Debito Verso MEF Rideterminato**” indica, in relazione a ciascun Prestito per il quale sia intervenuta una Nuova Erogazione, la differenza, se positiva, tra il Capitale Erogato Rideterminato ed il Capitale Ammortizzato;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;

“**Delegazione di Pagamento Sostitutiva**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Elenco Prestiti**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Elenco Ricognitivo**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Ente**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae i Nuovi Prestiti;

“**Erogazione**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Indennizzo**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Indennizzo Rideterminato**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” indica l'originaria destinazione di ciascun Prestito, rifinanziata con il Nuovo Prestito;

“**Media Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Nuove Erogazioni**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Nuovo Prestito**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Nuovo Prestito Rideterminato**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Prestito**” ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Prestito;

“**Prestito Convertito**” indica ciascun Prestito oggetto di Conversione;

“**Prima Rata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Prima Rata Rideterminata**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Rate Semestrali Successive**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Rate Semestrali Successive Rideterminate**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Somma Da Restituire**” indica la differenza, se negativa, tra il Capitale Erogato, ovvero il Capitale Erogato Rideterminato, ed il Capitale Ammortizzato;

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; la Somma Prestata è pari al Debito Residuo;

“**Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF**” indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, l'importo, a valere sulla Somma Prestata, da corrispondere al MEF per l'estinzione del Debito Verso MEF;

“**Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF Rideterminata**” indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato, il nuovo importo, a valere sulla Somma Prestata, da corrispondere al MEF per l'Estinzione Debito Verso MEF Rideterminato;

“**Somma Prestata per l'Investimento**” indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, l'importo, a valere sulla Somma Prestata, da destinare al rifinanziamento dell'Investimento ;

“**Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata**” indica, in relazione a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato, il nuovo importo, a valere sulla Somma Prestata, da destinare al rifinanziamento dell'Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tasso di Interesse Massimo**” è il valore massimo che può assumere il Tasso di Interesse, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, qualora alla data del 30 giugno 2005, l'importo del Prestito sia stato completamente erogato;

“**Tasso di Interesse Rideterminato**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'Articolo 208 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

6. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 **Nuove Erogazioni**

1. Le condizioni di cui al Contratto di Prestito vengono applicate in considerazione dell'importo del Debito Verso MEF alla data del 4 maggio 2005. Qualora nel periodo intercorrente tra il 4 maggio 2005 ed il 30 giugno 2005, in relazione a ciascun Prestito, dovessero intervenire nuove erogazioni (le “**Nuove Erogazioni**”) che comportino modificazioni del Debito Verso MEF, l'Indennizzo e la misura del Tasso d'Interesse saranno conseguentemente rideterminati, quest'ultimo nella misura non superiore al Tasso d'Interesse Massimo indicato, per ciascun Nuovo Prestito, nell'Elenco Prestiti.
2. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 1, la CDP invierà all'Ente, successivamente al 30 giugno 2005, un nuovo elenco (l' “**Elenco Ricognitivo**”), relativo ai Nuovi Prestiti destinati alla Conversione dei Prestiti per i quali sia intervenuta la Nuova Erogazione (i “**Nuovi Prestiti Rideterminati**”), nel quale verranno quantificati, tra l'altro, il nuovo Debito Verso MEF (il “**Debito Verso MEF Rideterminato**”), la nuova Somma Prestata per l'Investimento (la “**Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata**”), in considerazione delle Nuove Erogazioni, il nuovo Indennizzo da corrispondere al MEF (l' “**Indennizzo Rideterminato**”) il conseguente nuovo Tasso di Interesse, nei limiti massimi di cui al comma 1 (il “**Tasso d'Interesse Rideterminato**”), la nuova Prima Rata, in scadenza il 31 dicembre 2005 (la “**Prima Rata Rideterminata**”), il nuovo importo delle Rate Semestrali Successive (“**Rate Semestrali Successive Rideterminate**”). Le Parti riconoscono ed accettano che l'Elenco Ricognitivo ha valenza ricognitiva e fa fede tra le Parti circa le condizioni definitive dei Nuovi Prestiti Rideterminati.

Condizioni Generali di Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della Legge 448/2001 a tasso fisso - codice 03/01.00

3. L'Ente, con la sottoscrizione del Contratto di Prestito accetta le rideterminazioni dell'Indennizzo e conseguentemente del Tasso di Interesse, secondo le modalità indicate nel comma 1, fermo restando che il Tasso di Interesse non potrà comunque essere superiore al Tasso di Interesse Massimo indicato, per ciascun Nuovo Prestito, nell'Elenco Prestiti.
4. L'Ente provvederà entro 21 (ventuno) giorni dalla data di trasmissione dell'Elenco Ricognitivo, ad inviare a CDP le delegazioni di pagamento aggiornate sulla base dei Tassi di Interesse Rideterminati e delle Rate Semestrali Successive Rideterminate, in sostituzione di quelle inviate a CDP alla Data di Proposta Contrattuale (le **“Delegazioni di Pagamento Sostitutive”**).

Articolo 3

Conferimento di mandato con rappresentanza

1. L'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, conferisce mandato alla CDP ad effettuare il pagamento al MEF della Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF e dell'Indennizzo ovvero, in relazione al Nuovo Prestito Rideterminato, della Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF Rideterminata e dell'Indennizzo Rideterminato.
2. L'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, conferisce inoltre mandato alla CDP ad incassare le Somme Da Restituire. L'Ente prende atto che le Somme Da Restituire saranno corrisposte dalla CDP entro il 30 settembre 2005, con valuta del giorno di effettivo trasferimento.

Articolo 4

Erogazioni e condizioni sospensive

1. Con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, la Somma Prestata sarà erogata come segue:
 - a. la Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF ovvero, in relazione al Nuovo Prestito Rideterminato, la Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF Rideterminata, sarà corrisposta dalla CDP, in nome e per conto dell'Ente, al MEF, in unica soluzione, con valuta 30 giugno 2005, unitamente all'Indennizzo, ovvero all'Indennizzo Rideterminato;
 - b. la Somma Prestata per l'Investimento, ovvero, in relazione al Nuovo Prestito Rideterminato, la Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, in una o più soluzioni, a partire dal 1° luglio 2005, sulla base di apposita Domanda di Erogazione corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata per l'Investimento (l' **“Erogazione”** ovvero le **“Erogazioni”**).
2. Le Erogazioni di cui al comma 1, lettera b) hanno luogo, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le Erogazioni, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, è sospensivamente condizionato:
 - a. alla ricezione da parte della CDP della relativa Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP, iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello di ciascuna Rata

Condizioni Generali di Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della Legge 448/2001 a tasso fisso - codice 03/01.00

- Semestrale Successiva come risultante, per ciascun Nuovo Prestito, dall'Elenco Prestiti nonché dalla tabella per la compilazione delle delegazioni di pagamento, inviata all'Ente congiuntamente alla lettera in data 10 maggio 2005, prot. n. GREN/P/35/05;
- b. alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c. alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'articolo 11 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d. alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. In relazione a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato, l'obbligo di effettuare le Erogazioni è altresì sospensivamente condizionato alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento Sostitutiva in originale i) completa in ogni sua parte ii) conforme al modello predisposto dalla CDP, iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello della Rata Semestrale Successiva Rideterminata del Nuovo Prestito Rideterminato, come risultante dall'Elenco Ricognitivo e dalla nuova tabella per la compilazione della Delegazione di Pagamento, inviata all'Ente congiuntamente all'Elenco Ricognitivo.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) che segue, qualora all'esito dell'accertamento definitivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'Investimento risultino somme da somministrare, l'Ente ha diritto di richiedere alla CDP l'erogazione del residuo capitale da somministrare, in ammortamento, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo della Somma Prestata per l'Investimento o della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a €5.000,00 (cinquemila/00)

Articolo 5
Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente rilascia, per tutta la durata di ciascun Nuovo Prestito, una delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane), tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l'Ente medesimo emette appositi atti di delega, redatti secondo il modello predisposto dalla CDP non soggetti ad accettazione, notificati al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile. Il modello di delegazione predisposto da CDP dovrà essere completato, a cura dell'Ente, sulla base delle informazioni fornite da CDP nella tabella per la compilazione delle delegazioni di pagamento, inviata all'Ente congiuntamente alla lettera in data 10 maggio 2005, prot. n. GREN/P/35/05. In particolare l'Ente provvederà ad inserire in ciascuna delegazione di pagamento, l'importo delle Rata Semestrale Successiva (il cui importo è altresì indicato nell'Elenco Prestiti) relativa al Nuovo Prestito con riferimento al quale la Delegazione di Pagamento viene rilasciata, dando mandato al Tesoriere a pagare tali importi.
2. Qualora si verifichi la necessità di rilasciare una o più Delegazioni di Pagamento Sostitutive, le stesse dovranno essere completate, a cura dell'Ente, sulla base delle informazioni allo stesso fornite con la nuova

Condizioni Generali di Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della Legge 448/2001 a tasso fisso - codice 03/01.00

tabella per la compilazione delle delegazioni di pagamento che verrà inviata all'Ente, con riferimento ai Nuovi Prestiti Rideterminati. Resta fermo per le Delegazioni di Pagamento Sostitutive, quanto già previsto al comma 1 per le Delegazioni di Pagamento.

3. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica, per ciascuno dei Nuovi Prestiti, l'esatto importo della rata.
4. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
5. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità dei Nuovi Prestiti, nonché a soddisfare per tutta la durata degli stessi, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 6
Rimborso del Prestito

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive, ad eccezione della Prima Rata, di quota capitale e quota interessi, calcolate come descritto negli articoli 3 e 4 del Contratto di Prestito, con scadenza alla Data di Pagamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. La Prima Rata, in scadenza il 31 dicembre 2005, il cui importo è indicato, per ciascun Nuovo Prestito nell'Elenco Prestiti, sarà comprensiva esclusivamente della quota interessi, calcolata al Tasso di Interesse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 delle Condizioni Generali in relazione alla Prima Rata Rideterminata.

Articolo 7
Indennizzo

1. L'Ente riconosce ed accetta che il Tasso di Interesse risulta comprensivo di una componente indennizzo da corrispondere al MEF per l'estinzione anticipata del Prestito e che, al netto di tale componente indennizzo, il Tasso di Interesse rispetta il tasso massimo per i prestiti di scopo della Cassa depositi e prestiti società per azioni, di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.
2. L'Indennizzo è calcolato, ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 1998, nel rispetto dell'articolo 5, comma 12, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. L'importo dell'indennizzo è riportato, per ciascuno dei Prestiti, nell'Elenco Prestiti. In relazione ai Nuovi Prestiti Rideterminati, l'importo dell'Indennizzo Rideterminato sarà calcolato, con le modalità di cui sopra, sulla base del Debito Verso MEF Rideterminato, fermo restando che, il valore massimo del Tasso di Interesse Rideterminato, che si avrebbe nel caso in cui, alla data del 30 giugno 2005, l'intero importo del Prestito fosse stato erogato, è quello riportato, per ciascun Nuovo Prestito, nell'Elenco Prestiti.

Articolo 8
Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale di ciascun Nuovo Prestito, ivi inclusi i Nuovi Prestiti Rideterminati, in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata¹ in relazione al Nuovo Prestito ovvero al Nuovo Prestito Rideterminato da estinguere e quella ammortizzata del medesimo Nuovo Prestito; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata² la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del prestito (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.
4. L'Ente dichiara di rinunciare alle agevolazioni derivanti dall'estinzione anticipata di cui all'articolo 28, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. E' facoltà della CDP accordare, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, la riduzione della Somma Prestata per l'Investimento, ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, all'esito dell'accertamento definitivo della spesa per la realizzazione dell' Investimento;
 - b) in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
6. La riduzione comporta la rideterminazione del piano di ammortamento del relativo Nuovo Prestito ovvero Nuovo Prestito Rideterminato, con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo all'accoglimento della richiesta.
7. La richiesta di riduzione della Somma Prestata per l'Investimento ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 5 e potrà essere accordata per l'importo del ribasso d'asta o per le somme che restano da erogare in conto del Prestito, in eccedenza alle Erogazioni effettuate per la spesa definitivamente accertata.

¹ Intesa come somma tra quanto corrisposto al MEF ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) delle Condizioni Generali e le Erogazioni.

² Intesa come somma tra quanto corrisposto al MEF ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) delle Condizioni Generali e le Erogazioni

Articolo 9
Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dai Nuovi Prestiti che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi dei Nuovi Prestiti saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 10
Diverso utilizzo della Somma Prestata per l'Investimento

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, la Somma Prestata per l'Investimento, ovvero la Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata per l'Investimento o della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 11, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata per l'Investimento ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata per l'Investimento ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata per l'Investimento ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 11
Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione di un Nuovo Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

Condizioni Generali di Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della Legge 448/2001 a tasso fisso - codice 03/01.00

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) destinazione della Somma Prestata per l'Investimento ovvero Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, in relazione a un Nuovo Prestito, ad uno scopo diverso dal finanziamento della spesa per la realizzazione dell' Investimento fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10;
- c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito, relativamente a un Nuovo Prestito;
- d) ricezione da parte della CDP, con riferimento a un Nuovo Prestito, di una Delegazione di Pagamento ovvero di una Delegazione di Pagamento Sostitutiva i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un importo inferiore a quello della Rata Semestrale Successiva di ciascun Nuovo Prestito ovvero della Rata Semestrale Successiva Rideterminata di un Nuovo Prestito Rideterminato, come risultante dalla tabella per la compilazione della delegazione di pagamento ovvero dalla nuova tabella per la compilazione della delegazione di pagamento inviata a seguito di Nuova Erogazione, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione ovvero a partire dalla data in cui la Delegazione di Pagamento Sostitutiva è pervenuta a CDP;
- e) mancata ricezione da parte della CDP, nei termini previsti, della Delegazione di Pagamento Sostitutiva;
- f) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
- g) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'articolo 5, comma 6, delle Condizioni Generali, all'articolo 6, comma 3 del Contratto di Prestito.

Il verificarsi di uno degli eventi di cui al presente comma comporterà la risoluzione limitatamente al Nuovo Prestito ovvero al Nuovo Prestito Rideterminato relativamente al quale l'evento si è verificato

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Nuovo Prestito risolto: i) l'importo erogato³ al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 8, comma 3 delle Condizioni Generali, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

Articolo 12

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dai Nuovi Prestiti, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dai Nuovi Prestiti.

³ Inteso come somma tra quanto corrisposto al MEF ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) delle Condizioni Generali e le Erogazioni

Condizioni Generali di Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della Legge 448/2001 a tasso fisso - codice 03/01.00

2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dai Nuovi Prestiti, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dai Nuovi Prestiti.

Articolo 13 Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale».

Articolo 14 Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PRESTITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2,
DELLA LEGGE 448/2001, INDICIZZATO ALL'INFLAZIONE**

Articolo 1
Condizioni generali e definizioni

1. Le presenti condizioni generali di contratto, rese note dalla CDP con Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, disciplinano le modalità, le condizioni e i criteri che regolano la concessione dei nuovi prestiti con struttura di ammortamento indicizzata all'inflazione, da parte della CDP, destinati alla "conversione" dei prestiti concessi successivamente al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n.448 agli enti locali, come definiti all'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
2. Il Contratto di Prestito regola i prestiti destinati alla Conversione, ai sensi dell'Articolo 41, dei Prestiti individuati nell'Elenco Prestiti (i "**Nuovi Prestiti**", ovvero, singolarmente, il "**Nuovo Prestito**"). In particolare è previsto un Nuovo Prestito per la Conversione di ciascun Prestito. Ciascuno dei Nuovi Prestiti, di importo pari a quello necessario per la Conversione di ogni Prestito, è regolato da un proprio piano di ammortamento, è assistito da una propria delegazione di pagamento e conserva la propria autonomia rispetto agli altri, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'avverarsi di condizioni risolutive, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Nuovo Prestito, non avranno effetto sugli altri Nuovi Prestiti che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Prestito, salvo ove diversamente indicato.
3. La Conversione dei Prestiti avrà efficacia 30 giugno 2005.
4. Nelle presenti Condizioni Generali il riferimento a Nuovi Prestiti include anche i Nuovi Prestiti Rideterminati, laddove non diversamente specificato.
5. Nelle presenti Condizioni Generali, nel Contratto di Prestito, nel Documento Termini e Condizioni della Conversione e nell'Elenco Prestiti, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Agente di Calcolo" indica Cassa depositi e prestiti società per azioni;

"Articolo 41" indica l'articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n.448

"CDP" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

"Capitale Ammortizzato" indica, in relazione a ciascun Prestito la somma delle quote capitale scadute, sulla base del piano di ammortamento del Prestito, dalla data di concessione alla data del 30 giugno 2005 (incluso), inclusa la rata in scadenza a tale data;

"Capitale Concesso" indica, con riferimento a ciascun Prestito, l'importo nominale del Prestito stesso;

"Capitale Erogato" indica, con riferimento a ciascun Prestito, l'importo complessivo delle erogazioni effettuate a valere sul Prestito, dalla Data di Concessione al 4 maggio 2005 (escluso);

"Capitale Erogato Rideterminato" indica, con riferimento a ciascun Prestito in relazione al quale si sia verificata una o più Nuove Erogazioni nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 30 giugno, l'importo complessivo delle erogazioni effettuate a valere sul Prestito, dalla Data di Concessione al 30 giugno 2005 (incluso);

“**Circolare**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Coefficiente di Indicizzazione**” indica il rapporto tra l'Indice di Riferimento, relativo al mese di marzo e di settembre per le scadenze, rispettivamente, di giugno e dicembre, e l'Indice di Base (per una descrizione analitica, si veda il Documento Termini e Condizioni della Conversione);

“**Condizioni Generali**” indica le presenti condizioni generali di contratto;

“**Contratto di Prestito**” indica il contratto di prestito tra la CDP e l'Ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n.448. Esso è composto dalle presenti Condizioni Generali, dal Contratto di Prestito sottoscritto dalla CDP e dall'Ente, dall'Elenco Prestiti (allegato 1) e dal Documento Termini e Condizioni della Conversione (allegato 2);

“**Conversione**” indica, in relazione a ciascun Prestito, l'operazione di estinzione anticipata del Prestito e contestuale rifinanziamento dello stesso, mediante ricorso a nuovo prestito, ai sensi Articolo 41;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“**Data di Estinzione**” indica la data di valuta del 30 giugno 2005, in cui avverrà il rimborso anticipato di ciascun Prestito;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta Contrattuale**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta da CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il 31 dicembre 2034;

“**Debito Residuo**” indica, in relazione a ciascun Prestito, il debito residuo, calcolato come differenza tra Capitale Concesso e Capitale Ammortizzato; il Debito Residuo è pari alla Somma Prestata;

“**Debito Verso MEF**” indica, in relazione a ciascun Prestito, la differenza, se positiva, tra il Capitale Erogato ed il Capitale Ammortizzato;

“**Debito Verso MEF Rideterminato**” indica, in relazione a ciascun Prestito per il quale sia intervenuta una Nuova Erogazione, la differenza, se positiva, tra il Capitale Erogato Rideterminato ed il Capitale Ammortizzato;

“**Debito Residuo Vigente**” indica, con riferimento ad una specifica Data di Pagamento, per ciascun Prestito Convertito, la differenza tra il Debito Residuo e la somma di tutte le Quote Capitale Non Rivalutate scadute in data antecedente a detta Data di Pagamento;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;

“**Delegazione di Pagamento Integrativa**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Delegazione di Pagamento Sostitutiva**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Dichiarazione del responsabile del procedimento**” indica la dichiarazione rilasciata dal responsabile del procedimento legittimato a chiedere l'erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n.1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Documento Termini e Condizioni della Conversione**” indica il documento dei termini e condizioni della conversione, inviato all'Ente, congiuntamente alla lettera in data 10 maggio 2005, prot.n.GREN/P/35/05 ed allegato 2 al Contratto di Prestito, per farne parte integrante e sostanziale;

“**Domanda di Erogazione**” indica la domanda di erogazione redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n.1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“**Elenco Prestiti**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Elenco Riconoscitivo**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Ente**” indica l'ente locale, specificato nel Contratto di Prestito, che contrae i Nuovi Prestiti;

“**Erogazione**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Euribor**” (*European Interbank Offering Rate*) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Indennizzo**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“**Indennizzo Rideterminato**” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“Indice Armonizzato Europeo” è l'indice dei prezzi al consumo che include i consumi dei Tabacchi, ed è calcolato sulla base dei prezzi effettivamente pagati dai consumatori, pubblicato mensilmente dall'Istat;

“Indice di Base” indica il valore dell'Indice di Riferimento per il mese di settembre 2005;

“Indice di Base Sostitutivo” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“Indice di Riferimento” indica l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'Intera Collettività al netto dei consumi dei Tabacchi (NIC), pubblicato mensilmente dall'Istat;

“Indice Istat FOI” indica l'Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e di Impiegati, al netto dei consumi dei Tabacchi, pubblicato mensilmente dall'Istat;

“Indice Sostitutivo” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“Interessi di Mora” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“Investimento” indica l'originaria destinazione di ciascun Prestito rifinanziata con il Nuovo Prestito;

“Media Euribor” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;

“Modulo R.I.D.” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n.1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“Nuove Erogazioni” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“Nuovo Prestito” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“Nuovo Prestito Rideterminato” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“Parametro per il Calcolo degli Interessi” indica il parametro calcolato sulla base della curva dei tassi rilevata dalle pagine del circuito Reuters Euribor01 ed ISDAFIX2 (euribor basis 11:00 AM Frankfurt) e sulla base della curva per l'inflazione italiana determinata da CDP in data 4 maggio 2005, sulla base di metodologie di calcolo standard di mercato per i prodotti indicizzati all'inflazione. Il suo valore, in relazione a ciascuno dei Nuovi Prestiti, è espresso nell'Elenco Prestiti;

“Parametro per il Calcolo degli Interessi Massimo” è il valore massimo che può assumere il Parametro per il Calcolo degli Interessi, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, qualora alla data del 30 giugno 2005, l'importo del Prestito sia stato completamente erogato;

“Parametro per il Calcolo degli Interessi Rideterminato” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“Prestito” ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto di Prestito;

“Prestito Convertito” indica ciascun Prestito oggetto di Conversione;

“Prima Rata” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“Prima Rata Rideterminata” ha il significato attribuito nelle Condizioni Generali;

“Quota Capitale Non Rivalutata” indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, la cinquantottesima parte del Debito Residuo;

“Quota Capitale Rivalutata” indica, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, il prodotto della Quota Capitale Non Rivalutata per il Coefficiente di Indicizzazione;

“Quota Interessi Non Rivalutata” indica, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, la quota interessi calcolata sulla base del Parametro per il Calcolo degli Interessi;

“Quota Interessi Non Rivalutata Rideterminata” indica, in relazione a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato, la quota interessi calcolata sulla base del Parametro per il Calcolo degli Interessi Rideterminato;

“Quota Interessi Rivalutata” indica, in relazione a ciascun Nuovo Prestito il prodotto della Quota Interessi Non Rivalutata per il Coefficiente di Indicizzazione;

“Quota Interessi Rivalutata Rideterminata” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“Rata Non Rivalutata” indica, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, per ogni Data di Pagamento, ad eccezione della prima, la somma della Quota Capitale Non Rivalutata e della Quota Interessi Non Rivalutata;

“Rata Rivalutata” indica, in relazione a ciascun Nuovo Prestito per ogni Data di Pagamento, ad eccezione della prima e dell'ultima, la somma della Quota Capitale Rivalutata e della Quota Interessi Rivalutata;

“Saldo del Capitale” indica, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, il valore massimo tra 0 (zero) e la differenza tra il Debito Residuo e una quantità così determinata: la somma delle prime 57 (cinquantasette) Quote Capitale Rivalutate e il prodotto della Quota Capitale Non Rivalutata per il Coefficiente di Indicizzazione relativo a settembre 2034;

“**Somma Da Restituire**” indica la differenza, se negativa, tra il Capitale Erogato ovvero il Capitale Erogato Rideterminato, ed il Capitale Ammortizzato

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito; la Somma Prestata è pari al Debito Residuo;

“**Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF**” indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, l'importo, a valere sulla Somma Prestata, da corrispondere al MEF per l'estinzione del Debito Verso MEF;

“**Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF Rideterminata**” indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato, il nuovo importo, a valere sulla Somma Prestata, da corrispondere al MEF per l'Estinzione Debito Verso MEF Rideterminato;

“**Somma Prestata per l'Investimento**” indica, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, l'importo, a valere sulla Somma Prestata, da destinare al rifinanziamento dell'Investimento;

“**Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata**” indica in relazione a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato, il nuovo importo, a valere sulla Somma Prestata, da destinare al rifinanziamento dell'Investimento;

“**Tasso Sintetico**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'Articolo 208 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

“**Testo Unico**” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

“**Ultima Quota Capitale Incrementata**” è pari al prodotto della Quota Capitale Non Rivalutata per il Coefficiente di Indicizzazione rilevato a settembre 2034, aumentata del Saldo del Capitale;

6. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 Nuove Erogazioni

1. Le condizioni di cui al Contratto di Prestito vengono applicate in considerazione dell'importo del Debito Verso MEF alla data del 4 maggio 2005. Qualora nel periodo intercorrente tra il 4 maggio 2005 ed il 30 giugno 2005, in relazione a ciascun Prestito, dovessero intervenire nuove erogazioni (le “**Nuove Erogazioni**”), che comportino modificazioni del Debito Verso MEF, l'Indennizzo e la misura del Parametro per il Calcolo degli Interessi saranno conseguentemente rideterminati, quest'ultimo nella misura non superiore al Parametro per il Calcolo degli Interessi Massimo indicato, per ciascun Nuovo Prestito, nell'Elenco Prestiti.
2. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 1, la CDP invierà all'Ente, successivamente al 30 giugno 2005, un nuovo elenco (l' “**Elenco Ricognitivo**”), relativo ai Nuovi Prestiti destinati alla Conversione dei Prestiti per i quali sia intervenuta la Nuova Erogazione (i “**Nuovi Prestiti Rideterminati**”), nel quale verranno quantificati, tra l'altro, il nuovo Debito Verso MEF (il “**Debito Verso MEF Rideterminato**”), la nuova Somma Prestata per l'Investimento (la “**Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata**”), in considerazione delle Nuove Erogazioni, il nuovo Indennizzo da corrispondere al MEF (l' “**Indennizzo Rideterminato**”) il conseguente nuovo Parametro per il Calcolo degli Interessi, nei limiti massimi di cui al comma 1 (il “**Parametro per il Calcolo degli Interessi Rideterminato**”), la nuova Prima Rata, in scadenza il 31 dicembre 2005 (la “**Prima Rata Rideterminata**”). Le Parti riconoscono ed accettano che l'Elenco Ricognitivo ha valenza ricognitiva e fa fede tra le Parti circa le condizioni definitive dei Nuovi Prestiti Rideterminati.
3. L'Ente, con la sottoscrizione del Contratto di Prestito accetta le rideterminazioni dell'Indennizzo e conseguentemente del Parametro per il Calcolo degli Interessi secondo le modalità indicate nel comma 1, fermo restando che il Parametro per il Calcolo degli Interessi non potrà comunque essere superiore al Parametro per il Calcolo degli Interessi Massimo, indicato, per ciascun Nuovo Prestito, nell'Elenco Prestiti.

4. L'Ente provvederà entro 21 (ventuno) giorni dalla data di trasmissione dell'Elenco Ricognitivo, ad inviare a CDP le delegazioni di pagamento aggiornate sulla base dei Parametri per il Calcolo degli Interessi Rideterminati, in sostituzione di quelle inviate a CDP alla Data di Proposta Contrattuale (le **“Delegazioni di Pagamento Sostitutive”**).

Articolo 3

Conferimento di mandato con rappresentanza

1. L'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, conferisce mandato alla CDP ad effettuare il pagamento al MEF della Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF e dell' Indennizzo ovvero, in relazione al Nuovo Prestito Rideterminato, della Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF Rideterminata e dell'Indennizzo Rideterminato.
2. L'Ente, mediante sottoscrizione del Contratto di Prestito, conferisce inoltre mandato alla CDP ad incassare le Somme Da Restituire. L'Ente prende atto che le Somme Da Restituire saranno corrisposte dalla CDP entro il 30 settembre 2005, con valuta del giorno di effettivo trasferimento.

Articolo 4

Erogazioni e condizioni sospensive

1. Con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, la Somma Prestata sarà erogata come segue:
 - a. la Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF ovvero, in relazione al Nuovo Prestito Rideterminato, la Somma Prestata per Estinzione Debito Verso MEF Rideterminata, sarà corrisposta dalla CDP, in nome e per conto dell'Ente, al MEF in unica soluzione, con valuta 30 giugno 2005, unitamente all'Indennizzo ovvero all' Indennizzo Rideterminato;
 - b. la Somma Prestata per l'Investimento, ovvero, in relazione al Nuovo Prestito Rideterminato, la Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, in una o più soluzioni, a partire dal 1° luglio 2005, sulla base di apposita Domanda di Erogazione corredata da una Dichiarazione del responsabile del procedimento, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata per l'Investimento (l' **“Erogazione”** ovvero le **“Erogazioni”**).
2. Le Erogazioni di cui al comma 1, lettera b), hanno luogo, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare alla CDP per iscritto con la Domanda di Erogazione l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
3. L'obbligo della CDP di effettuare le Erogazioni, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, è sospensivamente condizionato:
 - a. alla ricezione da parte della CDP della relativa Delegazione di Pagamento in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP, iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello della Rata Non Rivaluata alla data di pagamento del 30 giugno 2006 come risultante, per ciascun Nuovo Prestito, dalla tabella per la compilazione della Delegazione di Pagamento, inviata all'Ente congiuntamente alla lettera in data 10 maggio 2005, prot.n.GREN/P/35/05;

- b. alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c. alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'articolo 12 che segue o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
 - d. alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, corredata dalla Dichiarazione del responsabile del procedimento, completa in ogni sua parte, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n.1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
4. In relazione a ciascun Nuovo Prestito Rideterminato, l'obbligo di effettuare le Erogazioni, è altresì sospensivamente condizionato alla ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento Sostitutiva in originale i) completa in ogni sua parte, ii) conforme al modello predisposto dalla CDP, iii) notificata al tesoriere e munita della relata di notifica, e iv) rilasciata per un importo non inferiore a quello della Rata Non Rivalutata alla data di pagamento del 30 giugno 2006 del Nuovo Prestito Rideterminato, come risultante dalla nuova tabella per la compilazione della Delegazione di Pagamento, inviata all'Ente congiuntamente all'Elenco Ricognitivo.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) che segue, qualora all'esito dell'accertamento definitivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'Investimento risultino somme da somministrare, l'Ente ha diritto di richiedere alla CDP l'erogazione del residuo capitale da somministrare, in ammortamento, purché lo stesso non superi il 5 per cento dell'importo della Somma Prestata per l'Investimento o della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata ovvero, nei casi in cui superi tale percentuale, sia comunque non superiore a €5.000,00 (cinquemila/00)

Articolo 5 Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente rilascia, per tutta la durata di ciascun Nuovo Prestito, una delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane), tre titoli del bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l'Ente medesimo emette appositi atti di delega, redatti secondo il modello predisposto da CDP non soggetti ad accettazione, notificati al Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla CDP l'importo dovuto alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile. Il modello di delegazione predisposto da CDP dovrà essere completato, a cura dell'Ente, sulla base delle informazioni fornite da CDP nella tabella per la compilazione delle delegazioni di pagamento, inviata all'Ente congiuntamente alla lettera in data 10 maggio 2005, prot. n. GREN/P/35/05. In particolare l'Ente provvederà ad inserire in ciascuna delegazione di pagamento, l'importo della Rata Non Rivalutata alla data di pagamento del 30 giugno 2006, relativa al Nuovo Prestito con riferimento al quale la Delegazione di Pagamento viene rilasciata, dando mandato al tesoriere a pagare tali importi.
2. Qualora si verifichi la necessità di rilasciare una o più Delegazioni di Pagamento Sostitutive, le stesse dovranno essere completate a cura dell'Ente, sulla base delle informazioni allo stesso fornite con la nuova tabella per la compilazione delle delegazioni di pagamento che verrà inviata all'Ente, con riferimento ai Nuovi

Prestiti Rideterminati. Resta fermo per le Delegazioni di Pagamento Sostitutive, quanto già previsto al comma 1 per le Delegazioni di Pagamento.

3. Resta salva la facoltà della CDP di chiedere all'ente di integrare le Delegazioni di Pagamento e le Delegazioni di Pagamento Sostitutive, provvedendo ad inserirvi l'eventuale maggiore importo che dovesse risultare dalla trasformazione delle Rate Non Rivalutate in Rate Rivalutate e a notificare tali delegazioni di pagamento integrative, per il semestre interessato, di quelle inviate alla Data di Proposta Contrattuale ovvero, con riferimento ai Nuovi Prestiti Rideterminati, nei 21 (ventuno) giorni successivi alla trasmissione dell' Elenco Ricognitivo (la **“Delegazione di Pagamento Integrativa”**).
4. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica, per ciascuno dei Nuovi Prestiti, l'esatto importo della Rata Rivalutata.
5. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
6. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità dei Nuovi Prestiti, nonché a soddisfare per tutta la durata degli stessi i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'articolo 159, comma 3, del Testo Unico.

Articolo 6 **Rimborso del Prestito**

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali posticipate, comprensive, ad eccezione della Prima Rata, di quota capitale e quota interessi, calcolate come descritto negli articoli 3 e 4 del Contratto di Prestito, con scadenza alla Data di Pagamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. La Prima Rata, in scadenza il 31 dicembre 2005, il cui importo è indicato, per ciascun Nuovo Prestito, nell'Elenco Prestiti, sarà comprensiva esclusivamente della quota interessi, calcolata con le modalità di cui all'articolo 4 del Contratto di Prestito. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 delle Condizioni Generali in relazione alla Prima Rata Rideterminata.

Articolo 7 **Indennizzo**

1. L'Ente riconosce ed accetta che il Parametro per il Calcolo degli Interessi risulta comprensivo di una componente indennizzo da corrispondere al MEF per l'estinzione anticipata del Prestito e che, al netto di tale componente indennizzo, il Tasso Sintetico rispetta il tasso massimo per i prestiti di scopo della CDP, di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.
2. L'Indennizzo è calcolato ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 gennaio 1998, nel rispetto dell'articolo 5, comma 12, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. L'importo dell'Indennizzo è riportato, per ciascuno dei Prestiti,

nell'Elenco Prestiti. In relazione ai Nuovi Prestiti Rideterminati, l'importo dell'Indennizzo Rideterminato sarà calcolato, con le modalità di cui sopra, sulla base del Debito Verso MEF Rideterminato, fermo restando che il valore massimo del Parametro per il Calcolo degli Interessi Rideterminato che si avrebbe nel caso in cui, alla data del 30 giugno 2005, l'intero importo del Prestito fosse stato erogato, è quello riportato, per ciascun Nuovo Prestito nell'Elenco Prestiti.

Articolo 8

Criteri di individuazione di un indice sostitutivo dell'Indice di Riferimento e dell'Indice di Base

1. Qualora il primo valore definitivo dell'Indice di Riferimento per marzo ovvero settembre di un dato anno non dovesse essere pubblicato entro il 15 (quindici) maggio ovvero il 15 (quindici) novembre, rispettivamente per le scadenze di giugno e dicembre di detto anno, ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione si utilizzerà un indice sostitutivo calcolato con le modalità indicate nel Documento Termini e Condizioni della Conversione (“**Indice Sostitutivo**”).
2. Qualora il primo valore definitivo dell'Indice di Riferimento per il mese di settembre 2005 non fosse disponibile entro il 15 (quindici) maggio 2006, ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si utilizzerà, in luogo dell'Indice di Base, un indice di base sostitutivo, calcolato con le modalità indicate nel Documento Termini e Condizioni della Conversione (“**Indice di Base Sostitutivo**”).

Articolo 9

Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale di ciascun Nuovo Prestito, ivi inclusi i Nuovi Prestiti Rideterminati, in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata¹ in relazione al Nuovo Prestito da estinguere e quella ammortizzata del medesimo Nuovo Prestito; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata², la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al valore di mercato di ciascun Nuovo Prestito, calcolato il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Tale valore di mercato sarà determinato sulla base: i) della curva Euro pubblicata lo stesso giorno sulle pagine del circuito Reuters Euribor01 ed ISDAFIX2 (Euribor basis 11:00 AM Frankfurt) per quanto riguarda i tassi di interesse e ii) della curva per l'inflazione italiana determinata da CDP in quel giorno sulla base di metodologie di calcolo standard di mercato per i prodotti indicizzati all'inflazione. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, il calcolo è eseguito sulla base dei valori di mercato del Giorno TARGET immediatamente antecedente.

¹ Intesa come somma tra quanto corrisposto al MEF ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) delle Condizioni Generali, e le Erogazioni.

² Intesa come somma tra quanto corrisposto al MEF ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) delle Condizioni Generali, e le Erogazioni.

4. L'Ente dichiara di rinunciare alle agevolazioni derivanti dall'estinzione anticipata di cui all'articolo 28, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. E' facoltà della CDP accordare, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, la riduzione della Somma Prestata per l'Investimento, ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, all'esito dell'accertamento definitivo della spesa per la realizzazione dell' Investimento;
 - b) in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
6. La riduzione comporta la rideterminazione del piano di ammortamento del relativo Nuovo Prestito ovvero Nuovo Prestito Rideterminato, con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo all'accoglimento della richiesta.
7. La richiesta di riduzione della Somma Prestata per l'Investimento ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, dovrà essere corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 5 e potrà essere accordata per l'importo del ribasso d'asta o per le somme che restano da erogare in conto del Prestito, in eccedenza alle Erogazioni effettuate per la spesa definitivamente accertata.

Articolo 10 Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dai Nuovi Prestiti che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi dei Nuovi Prestiti saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 11 Diverso utilizzo della Somma Prestata per l'Investimento

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, la Somma Prestata per l'Investimento ovvero la Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, per la parte non erogata, per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali era stata richiesta e concessa dalla CDP, dovrà informare immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata per l'Investimento ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 12, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata per l'Investimento ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, in relazione a ciascun Nuovo Prestito, a condizione che:
 - a) si tratti di investimenti finanziabili;

- b) rimangono invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. E' consentito il cumulo della Somma Prestata per l'Investimento ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, per la parte non erogata, con il residuo capitale da erogare accertato su prestiti diversi, che permettano tale facoltà, per il finanziamento totale o parziale di un nuovo investimento, a condizione che:
- a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangono invariate le condizioni dell'ammortamento dei singoli prestiti.
4. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata per l'Investimento ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

Articolo 12 **Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione di un Nuovo Prestito a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, in relazione a un Nuovo Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione della Somma Prestata per l'Investimento ovvero della Somma Prestata per l'Investimento Rideterminata, in relazione a un Nuovo Prestito, ad uno scopo diverso dal finanziamento della spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito, relativamente a un Nuovo Prestito;
 - d) ricezione da parte della CDP, relativamente a un Nuovo Prestito, di una Delegazione di Pagamento ovvero di una Delegazione di Pagamento Sostitutiva i) incompleta, ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata per un importo inferiore a quello della Rata Non Rivalutata alla data di pagamento del 30 giugno 2006, del Nuovo Prestito ovvero Rata Non Rivalutata alla data di pagamento del 30 giugno 2006 del Nuovo Prestito Rideterminato, come risultante dalla tabella per la compilazione della delegazione di pagamento ovvero dalla nuova tabella per la compilazione della delegazione di pagamento inviata a seguito di Nuova Erogazione, salvo che la Delegazione di Pagamento conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuta dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione ovvero a partire dalla data in cui la Delegazione di Pagamento Sostitutiva è pervenuta a CDP;
 - e) mancata ricezione da parte della CDP, nei termini previsti, della Delegazione di Pagamento Sostitutiva;
 - f) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
 - g) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'articolo 5, comma 6 delle Condizioni Generali, all'articolo 6, comma 3 del Contratto di Prestito.

Il verificarsi di uno degli eventi di cui al presente comma comporterà la risoluzione limitatamente al Nuovo Prestito ovvero al Nuovo Prestito Rideterminato relativamente al quale l'evento si è verificato.

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito, ai sensi del presente articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare relativamente al Nuovo Prestito risolto: i) l'importo erogato³ al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 3 delle Condizioni Generali, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

Articolo 13

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dai Nuovi Prestiti, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dai Nuovi Prestiti.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dai Nuovi Prestiti, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dai Nuovi Prestiti.

Articolo 14

Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale».

Articolo 15

Trattamento fiscale

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

Roma, 13 maggio 2005

Il Direttore Generale

Antonino Turicchi

³ Inteso come somma tra quanto corrisposto al MEF ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) delle Condizioni Generali, e le Erogazioni.